



COMUNE DI PRALBOINO

PROVINCIA di BRESCIA

“REGOLAMENTO VERDE”

Approvato con delibera C.C. n. 14 del 08.06.2005
modificato con delibera C.C. n. ____ del 10.04.2014

INDICE

- Art. 1) Premessa
- Art. 2) Rilevamento e catalogazione
- Art. 3) Definizioni
- Art. 4) Verde pubblico
- Art. 5) Verde privato e di particolare interesse storico e naturalistico
- Art. 6) Verde agricolo
- Art. 7) Zone di particolare interesse naturalistico
- Art. 8) Impatto ambientale ed insediamenti produttivi
- Art. 9) Procedura
- Art. 10) Tutela del patrimonio floro-faunistico
- Art. 11) Vigilanza e gestione e competenze
- Art. 12) Legislazione e sanzioni
- Art. 13) Patrimonio ambientale
- Art. 14) Conclusioni

Allegato "A" - Elenco delle specie protette

Allegato "B" - Elenco delle specie per verde pubblico

Allegato "C" - Modello comunicazione taglio

Allegato "D" - Cartografia catasto patrimonio verde (censimento)

Allegato "E" - Modello richiesta alberi, cespugli ed arbusti

Allegato "A" - ELENCO DELLE SPECIE PROTETTE

ALBERI

- MORUS NIGRA (GELSO NERO)
- MORUS ALBA (GELSO)
- PLATANUS (PLATANO)
- JUGLANS REGIA (NOCE)
- QUERCUS ROBUR (FARNIA)
- QUERCUS PUBESCENS (ROVERELLA)
- CELTIS AUSTRALIS (BAGOLARO)
- ULMUS MINOR (OLMO CAMPESTRE)
- ACER CAMPESTRE (ACERO CAMPESTRE)
- ACER PSEUDOPLATANUS (ACERO DI MONTE)
- ACER PLATANOIDES (ACERO RICCIO)
- CARPINUS BETULS (CARPINO BIANCO)
- FRAXINUS EXCELSIOR (FRASSINO)
- ALNUS GLUTINOSA (ONTANO NERO)
- POPULUS ALBA (PIOPPO BIANCO)
- POPULUS NIGRA ITALICA (PIOPPO CIPRESSINO)
- POPULUS NIFRA (PIOPPO NERO)
- TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
- CERCIS SILIQUASTRUM (ALBERO DI GIUDA)
- TILIA CORDATA (TIGLIO SELVATICO)
- PRUNUS AVIUM (CILIEGIO SELVATICO)
- MALUS SYLVESTRIS (MELO SELVATIVO)
- DIOSPYROS KAKI (CACO)
- TILIA TOMENTOSA (TIGLIO ARGENTATO)

ELENCO DELLE SPECIE PROTETTE: CESPUGLI E ARBUSTI

- CORYLUS AVELLANA (NOCCIOLO)
- FRANGULA ALNUS (FRANGOLA)
- RHAMNUS CATHARTICUS (SPINO CERVINO)
- SAMBUCUS NIGRA (SAMBUCO NERO)
- VIBURNUM LANTANA (LANTANA)
- VIBURNUM OPULUS (PALLON DI MAGGIO)
- EU ONYMUS EUROPAE US (FUSAGGINE)
- BERBERIS VUGARIS (CRESPINO)
- LIGUSTRUM VOLGARE (LIGUSTRO)
- ROSA CANINA (ROSA SELVATICA)
- CORNUS SANGUINEA (SANGUINELLO)
- PRUNUS SPINOSA (PRUGNOLO)
- CRATAEGUS MONGYNA (BIANCOSPINO)
- SALIX CAPREA (SALICONE)
- SALIX TRIANDA (SALICE DA CESTA)
- SALIX CINEREA (SALICE CINIREO)
- SALIX PURPUREA (SALICE ROSSO)
- SALIX ELEAGNOS (SALICE RIPAROLO)

ALLEGATO "B"

ELENCO DELLE SPECIE PER IL VERDE PUBBLICO

- QUERCUS ROBUR (FARNIA)
- QUERCUS PUBESCENS (ROVERELLA)
- CELTIS AUSTRALIS (BAGOLARO)
- ACER CAMPESTRE (ACERO CAMPESTRE)
- ACER PSEUDOPLATANUS (ACERO DI MONTE)
- ACER PLATANOIDES (ACERO RICCIO)
- CARPINUS BETULS (CARPINO BIANCO)
- FRAXINUS EXCELSIOR (FRASSINO)
- ALNUS GLUTINOSA (ONTANO NERO)
- POPULUS ALBA (PIOPPO BIANCO)
- POPULUS NIGRA ITALICA (PIOPPO CIPRESSINO)
- TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
- CERCIS SILIQUASTRUM (ALBERO DI GIUDA)
- TILIA CORDATA (TIGLIO SELVATICO)

ELENCO DELLE SPECIE PER IL VERDE PUBBLICO: CESPUGLI E ARBUSTI

- CORYLUS AVELLANA (NOCCIOLO)
- SALIX CAPREA (SALICONE)
- VIBURNUM LANTANA (LANTANA)
- LIGUSTRUM VOLGARE (LIGUSTRO)
- ROSA CANINA (ROSA SELVATICA)
- CORNUS SANGUINEA (SANGUINELLO)
- PRUNUS SPINOSA (PRUNOLO)
- CRATAEGUS MONGYNA (BIANCOSPINO)

"REGOLAMENTO VERDE"

Approvato con delibera C.C. n. 14 del 08.06.2005

NORME PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE, LO SVILUPPO E LA TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA

Art. 1 - PREMESSE

Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale, sia per il patrimonio verde esistente come per quello di nuova formazione, saranno parte integrante delle norme di attuazione del P.R.G..

Art. 2 - RILEVAMENTO E CATALOGAZIONE

1. Il Comune istituirà, nel 1999, un catasto del patrimonio verde (censimento) con la catalogazione delle specie arboree e delle rilavanze vegetali presenti sul territorio di competenza, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi.
 - a. Rilevazione degli esemplari unici per età, dimensioni, specie e collocazione;
 - b. Individuazione di esemplari di specie arboree ed arbustive autoctone particolarmente interessanti per le loro caratteristiche biologiche, morfologiche e fenologiche, ed utili come riserve biogenetiche per l'approvvigionamento di semi, talee ecc.;
 - c. Classificazione del verde in funzione della tipologia delle destinazioni successive;
 - d. Individuazione di zone di rilevante interesse naturalistico (boschetti, zone umide, scarpate, risorgive, radure asciutte)

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Il territorio considerato dal presente regolamento viene suddiviso in:
 - verde pubblico
 - verde privato e di particolare interesse storico naturalistico;
 - verde agricolo
 - corsi d'acqua, fontanili, risorgive, zone umide
 - aree di particolare interesse naturalistico
2. Sono da considerarsi specie sottoposte a comunicazione per il taglio quelle di cui all'allegato "A".
3. Sono da considerarsi specie protette:
 - piante singole con diametro minimo del tronco di cm. 35 misurata a 1 mt. dal suolo (cm. 35 per la specie Robinia)
 - specie arboree o arbustive facenti parte di una siepe o di un filare;
4. È vietata la distruzione, il danneggiamento ed il taglio (al di fuori delle modalità consentite) di qualsiasi specie nelle aree di proprietà demaniale, l'autorizzazione al taglio in tali aree è da richiedere, previo parere dell'Amministrazione Comunale, direttamente all'Ente competente.
5. E' da considerarsi operazione che non necessita di comunicazione al taglio di pioppi ibridi in coltura specializzata (pioppeto industriale)

Art. 4 - VERDE PUBBLICO

1. Vengono classificate zone a verde pubblico, le proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o di sua competenza in cui, indipendentemente dall'estensione, sono riconoscibili i criteri che hanno preceduto alla sua progettazione ed alla precisa disposizione d'uso.

In questa categoria sono comprese tutte le presenze di apparato verde corredato delle strutture e dei servizi urbani, dai viali alberati alle aiuole spartitraffico, dal verde protettivo al verde decorativo (ex. Parcheggi e siepi)

2. In caso di nuove progettazioni sarà necessario rispettare le seguenti norme:

- evitare che le essenze possano limitare o pregiudicare la viabilità;
- mantenere la dovuta distanza delle specie dalle reti dei servizi (ex. Acqua, gas, telefono, fognature) e dalle sedi stradali;
- garantire una superficie libera da copertura di almeno mq. 8 intorno ad ogni albero di medio ed alto sviluppo.

3. Per quanto concerne la manutenzione ordinaria le potature potranno essere effettuate da personale qualificato nel periodo compreso tra il **01 Ottobre** al **31 Marzo**, e mireranno all'armonico sviluppo naturale di ogni singola specie;
4. I trattamenti fitosanitari dovranno essere affidati ad un consulente qualificato che valuterà le modalità ed i tempi di intervento ed il principio attivo più efficace e compatibile con la tutela della salute del pubblico e dell'equilibrio biologico;
5. Per quanto riguarda la sostituzione o le nuove piantumazioni in aree pubbliche (viali, aiuole, ecc.) l'Amministrazione Comunale si avvarrà delle specie di cui all'allegato "B", in casi particolari potranno essere utilizzate specie arbustive ornamentali e cespugliose non autoctone ma funzionali alla specifica situazione;
6. Per altre norme riguardanti le distanze si fa riferimento al Codice Civile ed al Codice della Strada.

Art. 5 - VERDE PRIVATO E DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO NATURALISTICO

1. In tutte le aree di verde privato si auspica, al fine di un riutilizzo delle sostanze di scarto per la concimazione organica naturale, il trattamento in proprio atto a formare li compost, in caso contrario, il materiale di scarto dopo la potatura, tagli erba o altro, dovrà essere conferito negli appositi cassonetti o direttamente alla discarica Comunale.

Per nuove piantumazione si consiglia l'uso di essenze autoctone, rispettando il rapporto tra superficie disponibile e sviluppo degli alberi onde evitare successive drastiche potature di contenimento.

2. Vengono classificate zone di particolare interesse storico naturalistico, le aree di proprietà privata situate all'interno degli insediamenti urbani come ville, palazzi storici, ecc.. (individuate dal catasto del patrimonio verde). Per questi giardini parchi si consiglia un'attenta manutenzione ordinaria, mirata all'armonico sviluppo naturale di ogni singola specie, al fine di salvaguardare dell'impianto arboreo originale.

Per gli esemplari d'alto fusto è fatto obbligo di richiesta all'Amministrazione Comunale per l'autorizzazione al taglio e/o all'estirpazione.

Art. 6 - VERDE AGRICOLO

1. In questa classificazione sono comprese tutte le specie di apparato verde quali alberi, siepi, ceppaie, filari, coltivazioni arboree ed arbustive, poste all'esterno dell'agglomerato urbano.
2. È vietato estirpare, danneggiare o tagliare (al di fuori delle modalità consentite) alberi, cespugli, siepi e filari di cui all'art. 3 comma 3 ed all'allegato "A";
3. Siepi: è consentita una parziale potatura di diradamento e di ordinaria manutenzione che non compromette l'attuale assetto, ne è vietata l'estirpazione.
4. È consentita la sostituzione della Robinia con specie autoctone al alto fusto di cui all'allegato "A". Il taglio delle rive di Robinia è consentito con un rilascio non inferiore al 40% della copertura esistente al fine di controllare il riscoppio vegetativo ed agevolare la conversione in alto fusto.
5. È consentito il taglio di pioppi ibridi maturi, con l'obbligo di rimpiazzare in egual numero con identica specie arborea o specie più pregiata. Previo sopralluogo, è ammesso il taglio di specie protette pericolanti, o in condizione di pericolo. Sono ammessi interventi di selezione e di diradamento con esemplari in esubero per salvaguardare il miglior sviluppo degli alberi rimanenti. Permane il divieto assoluto di taglio per gli esemplari catalogati come monumentali, qualifica assegnata da personale esperto incaricato dall'Amministrazione Provinciale.
6. È consentita la scalvatura delle ceppaie, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale (modello "C"), con turni di due anni per il legno dolce (salice, ontano, ecc.) e di tre anni per il legno forte (platano, gelso, ecc.). È obbligatorio che alla fine delle operazioni di potatura rimangano sulla ceppaia o sul tronco i giovani ricacci.
7. Gelsi: è vietato di norma l'abbattimento dei filari di gelsi, è consentita la sostituzione di piante isolate o relitte con altre specie autoctone e la potatura invernale delle piante i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di età, consentono la rimondatura e la spuntatura a sfogliatura eseguita. Sarà necessaria l'autorizzazione per l'estirpazione anche in caso di essiccamento naturale dei gelsi che precederà il ripristino con specie idonee.
8. Platani: Decreto 3 settembre 1987, n. 412, al fine di limitare la diffusione del cancro colorato del Platano sono vietate le operazioni di capitozzatura e il taglio ceduo raso di soggetti sani della suddetta specie. Per i soggetti infetti dovrà essere rispettata la procedura prevista dalla normativa nazionale.
9. Malattie letali: nel caso in cui la pianta venga colpita da malattia letale irreversibile, si dovrà procedere all'abbattimento seguendo tutta la prassi necessaria a non diffondere la malattia stessa:
 - l'abbattimento dovrà avvenire in periodi asciutti e freddi;
 - dovrà essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio;
 - particolare riguardo va posto all'uso delle attrezzature da taglio, che non dovranno essere autorizzate per interventi sul altre piante sane.
10. Potatura e scalvatura: attenzione verrà posta nel corso delle operazioni periodiche di potatura e scalvatura, nell'uso di attrezzi per il taglio, in quanto è possibile trasmettere malattie, soprattutto fungine, da piante ammalate a piante sane.
11. È assolutamente vietato l'incenerimento dei rami di risulta delle potature, delle stoppie, ramaglie e altro materiale vegetale agricole ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

12. È vietata la distruzione, l'alterazione e il danneggiamento delle zone umide (paludi, stagni, canneti, tifetti, lanche, fontanili, lame, incolti umidi, rive e scoli a margine dei terreni agrari, e delle strade consorziali ed interpedonali) e della loro vegetazione.
13. È vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva mediante fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari, le zone sottostanti i pali e/o piloni delle linee elettriche.
14. È vietato il pascolo e la sosta in campo aperto su tutto il territorio comunale dei greggi di ovini, potrà essere concessa previa domanda di transumanza.
15. Paesaggio Agricolo:
 - a. Nel caso di posa di canali in calcestruzzo (coperti e/o scoperti), per accertata necessità e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale dovranno essere rispettate le seguenti norme:
 - Dovranno obbligatoriamente rispettare i livelli e non superare lateralmente l'altezza delle sponde del canale irriguo esistente, affinché rimanga una superficie umida per la persistenza e sviluppo della vegetazione di ripa.
 - L'Amministrazione Comunale potrà comunque indicare il tipo di manufatto più idoneo all'ottenimento di un impatto ambientale ridotto (Ex: a parete con finestre o griglia nella parte superiore della parte superiore per l'affrancamento della vegetazione riparia, ecc.)
 - Lungo il percorso dei canali, dovrà essere ripristinata la vegetazione asportata e, in caso di assenza, si dovrà eseguire una nuova piantumazione con specie arbustive ed arboree indicate dal Comune, al fine di minimizzare l'impatto ambientale.
 - È vietata la posa di canali o tubi di calcestruzzo, fuori terra.
 - b. Bonifiche agricole, bacini irrigui, ripristini ambientali o simili, potranno essere concessi dall'Amministrazione Comunale previo parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico che potrà avvalersi del consulto di tecnici specialisti.
16. L'Amministrazione Comunale oltre che fornire assistenza tecnica per domanda di contributi per i miglioramenti ambientali, stanziati dall'Ambito Territoriale di Caccia, dalla Provincia, Regione e CEE potrà destinare compatibilmente con le disponibilità finanziarie e previa presentazione di progetto specifico, un contributo per attività di recupero ambientale.

Art. 7 - ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO

1. Particolare attenzione va posta nei riguardi delle risorgive come fenomeni naturali che consentono l'insediamento di vegetazione macrofitica e microambienti naturali, condizioni necessarie per la conservazione e la proliferazione di particolari specie vegetali e animali.
2. Il binomio fontanile-boschetto ed area umida circostante non possono che contribuire positivamente all'incremento della diversità biologica ed ambientale della pianura coltivata, pertanto andranno valorizzati e possibilmente finanziati progetti atti alla conservazione di tali aree.
3. Particolare vincolo dovrà essere posto, previa convenzione con i proprietari, sugli alberi considerati monumentali per la loro grandezza d'età, simboli di una cultura contadina ormai in abbandono.
4. Parco locale di interesse sovra comunale "Basso Mella" riconosciuto dalla Regione Lombardia con D.G.R. 27.04.1983 n. 6/49829; in considerazione del particolare interesse naturalistico di tale zona ed in attuazione del D.P.G.R. 18.08.2000 n. 18277 che disciplina le modalità di

pianificazione e gestione del P.L.I.S. "Basso Mella", si demanderà l'Organo di gestione del parco la pianificazione ambientale tramite programma poliennale, che dovrà essere adottato dal Comune.

Art. 8 - IMPATTO AMBIENTALE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Particolare attenzione potrà essere prestata all'interno del P.G.T. all'impatto ambientale di tutti gli impianti produttivi.
2. Un riguardo particolare dovrà essere riservato alle costruzioni in zone agricole al fine di rispettare il più possibile l'architettura tradizionale.

Al fine di minimizzare l'impatto ambientale delle nuove costruzioni e tutti gli accessori connessi (silos, vasche ecc.) si dovranno effettuare piantumazione di copertura con specie arboree ed arbustive indicate dal Comune.

Art. 9 - PROCEDURA

1. In tutte le aree o zone, di cui agli articoli precedenti, per qualsiasi taglio di essenze arboree ed arbustive tutelate dal presente regolamento, è obbligatorio comunicarlo all'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale potrà esprimersi in merito alla comunicazione entro 30 gg, previo sopralluogo e sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in senso positivo o negativo e con prescrizioni particolari, con lo scopo di salvaguardare e possibilmente incrementare il patrimonio arboreo esistente sul territorio, per finalità paesaggistiche-ambientali, ma anche di razionale mantenimento del territorio in tema di assetto idrogeologico (ripe boscate, canali ecc.)
3. L'Amministrazione Comunale regolamenterà il numero delle piante da tagliare, i tempi e i modi del taglio e della ripiantumazione con indicate le dimensioni e le specie delle stesse da porre in sito e richiederà, salvo precedente impianto per filare di pregio (valore superiore a € 1.000,00) un versamento a garanzia da stabilire in base all'entità del valore delle piante da tagliare.
4. È obbligatorio il mantenimento e la ricostruzione di viali alberati, filari d'alberi, siepi di recinzione ed altri consistenti elementi di verde naturale.
5. La comunicazione per il taglio, redatto su modello rilasciato dal Comune (allegato "C") dovrà essere corredata da:
 - un estratto mappa con indicati foglio, numero di mappale e l'esatta ubicazione della specie da sottoporre al taglio;
 - le comunicazioni presentate incomplete e senza precisi riferimenti alle località verranno respinte.
6. Trascorsi i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione senza che l'Amministrazione Comunale abbia provveduto a rispondere, il richiedente potrà procedere al taglio secondo le disposizioni del presente regolamento.
7. Le potature e i tagli dovranno essere effettuati nel periodo dal 01 Ottobre al 31 Marzo, per alberi pericolanti o per accertata urgenza, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale si potranno effettuare in diverso periodo.
8. Allorché si verificassero calamità naturali (trombe d'aria, bufere, ecc..) che compromettessero il patrimonio arboreo pubblico e privato esistente, l'Amministrazione Comunale potrà attivarsi per contribuire alla piantumazione nel territorio comunale.

Art. 10 - TUTELA DEL PATRIMONIO FLORO-FAUNISTICO

La flora e la fauna verranno tutelate in particolare nelle aree già in gestione all'Amministrazione Comunale o tutelare acquisendo, affittando e/o convenzionandosi con i proprietari di quelle private.

Rientrano in queste aree: boschetti, stagni, risorgive, scarpate, brughiere (zone perennemente incolte) ecc. caratterizzate dalla presenza di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi ed insetti nonché di flora di particolare pregio.

L'importanza della tutela di quanto sopra menzionato trova rilevanza nella funzione didattica, nella sperimentazione, di studio e di ricerca che questi ecosistemi possono garantire.

Art. 11 - VIGILANZA, GESTIONE E COMPETENZE

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente è esercitata dall'Amministrazione Comunale tramite le autorità preposte: Ufficio Tecnico, Polizia Provinciale, A.R.P.A., A.S.L., Corpo Forestale dello Stato e del Servizio di Vigilanza Ecologica (di cui L.R. 105/80), coadiuvati nella loro opera dalle Associazioni che operano nei settori di caccia, pesca ed ambiente, nonché dai singoli cittadini;
2. È competenza dell'Amministrazione Comunale far rispettare il seguente Regolamento;
3. Rientra nei compiti di gestione l'effettuazione di monitoraggi, analisi ecc. come momento di verifica della situazione e di programmazione di intervento per il riassetto e il ripristino delle situazioni considerate a rischio e/o pericolose.

Art. 12 - LEGISLAZIONE E SANZIONI

1. Saranno applicate tutte le leggi vigenti in materia.
2. L'Amministrazione Comunale prevederà sanzioni definite in base all'entità del danno facendo riferimento alle "prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Lombardia" o alle sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. del 30.03.1994, n. 383 e dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., ingiungendo comunque il ripristino ambientale mediante eventuali sistemazioni ed impianti arborei ed arbustivi.
3. Se gli alberi regolamentati vengono rimossi, danneggiati o avvelenati da ignoti, il proprietario non è soggetto alla sanzione amministrativa, ma è comunque tenuto alla sostituzione. Nel caso di mancata sostituzione il proprietario ha l'obbligo di pagare un risarcimento stabilito dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale può accordarsi con il proprietario, affinché questi ceda il diritto di risarcimento e sia la stessa Amministrazione Comunale a piantumarle nuovi alberi nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 13 - PATRIMONIO AMBIENTALE

1. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere delle Commissioni preposte, ed in collaborazione con le scuole e le Associazioni che operano nei settori della caccia, pesca ed ambiente operanti sul territorio, nonché con tutte quelle associazioni interessate statutariamente alla protezione e/o alla valorizzazione del territorio, organizzerà ogni anno nel periodo idoneo una "Giornata dell'Albero".

In tale occasione in attuazione della L. 113/92 verranno messe a dimora in aree di proprietà comunale, oppure, sentito il parere dei proprietari, in aree demaniali o private, specie autoctone.

2. Al fine di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione, ed in particolare le nuove generazioni, alla valorizzazione del patrimonio ambientale, l'Amministrazione Comunale distribuirà gratuitamente, a coloro che faranno preventivamente richiesta, specie autoctone acquistate presso vivai autorizzati.

Sono esclusi da tale iniziativa gli impianti di pioppeto coetaneo e di frutteti specializzati.

Art. 14 - CONCLUSIONI

L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a conoscenza la cittadinanza del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia ed a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione, per il corretto utilizzo dei cassonetti e delle campane di raccolta differenziata, per il risparmio energetico e per l'utilizzo di energie alternative, nonché atte a valorizzare, tutelare e incrementare, il patrimonio arboreo presente sul territorio di competenza e la difesa degli elementi naturali (acqua, terra, aria), quali componenti fondamentali per la vita del nostro pianeta.